



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8285 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Anna Accardo, Daniela Aclud, Elena Maria Laura Adamo, Barbara Addario,
Giuseppe Alba, Giusella Anselmo, Andrea Arnaboldi, Rosa Asaro, Giovanna
Azzaretto, Fabio Battista, Antonina Bavetta, Cristina Bertocin, Stefano Biasiucci,
Maria Ausilia Bio, Carlo Bonarelli, Laura Bongiovanni, Francesca Boni, Vita Bovì,
Antonella Calandrino, Assunta Calciano, Anna Maria Camarda, Ilaria Cammarata,
Veronica Cammarata, Francesca Campo, Rossella Campo, Loredana Cannella,
Tonia Capodiferro, Raffaella Carannante, Roberta Carina, Rosa Carini, Andrea
Caruso, Carmelina Caruso, Antonella Cassino, Stefania Cataudella, Irene Cavalli,
Maria Marisa Cirrincione, Giuseppe Ciurleo, Angela Colombo, Francesco Conti,
Marco Corsaro, Agnese Costa, Simona Crocitti, Simona Daidone, Agnese D'Aleo,
Silvana D'Amato, Vitantonio D'Amato, Rosalia D'Anna, Sabina D'Anna, Giancarla
De Marco, Serena Fabiola De Razza, Marzia De Santis, Veronica Del Monaco,
Lucia Della Valle, Maria Di Bernardo, Tiziana Di Marco, Emilia Di Pisa, Daniela

Difalco, Stefania Domeniconi, Ida Faggiano, Rosa Faraone, Claudia Faraoni, Iliaria Faraoni, Simona Farfai, Talina Ferraro, Sabrina Ferreri, Beatrice Mary Fontana, Alessandra Fotia, Caterina Francaviglia, Maria Giovanna Fricano, Maria Rosaria Fulminante, Antonella Gagliano, Chiara Galazzo, Rosaria Gallina, Guendalina Galluzzi, Denise Gambino, Rosa Genco, Laura Giacalone, Maria Giacalone, Orietta Giannelli, Mariangela Giansanti, Rosaria Maria Giuffrè, Benedetta Giuliano, Giuliana Giummulè, Davide Gramazio, Pasqua Graziano, Antonia Incampo, Valentina Infantino, Ivana Infurna, Marianna Ippolito, Maria Grazia Iraci, Loredana La Puma, Mariateresa Emma Laccisani, Francesca Letteratis, Veronica Ligotino, Maria Lo Bianco, Rosalba Lo Bianco, Francesca Lo Nero, Isabella Lombardo, Ida Beatrice Losito, Giandomenico Lovino, Antonietta Rita Magro, Leonora Marzia Maione, Maria Mallardi, Laura Mammoliti, Daniele Mancin, Sergio Mancino, Luigina Mancuso, Alessio Mantegna, Iliaria Manzoni, Flora Marazia, Maria Antonietta Marceno', Gianmario Mari, Iliaria Mariani, Marco Mariconda, Morena Marino, Rossella Massafra, Francesco Mastrilli, Iliaria Materazzo, Anna Maria Mauro, Maria Mauro, Jolena Messina, Cosima Teresa Miletta, Giovanna Mistretta, Giusi Morreale, Marilena Moscato, Maria Grazia Napoli, Gabriele Natale, Nadia Nicastro, Rita Katuscia Palmeri, Gianfranca Palminteri, Azzurra Rita Valentina Palumbo, Elisa Papini, Mariarosa Parisi, Caterina Patrizia Parrinello, Maria Pellicane, Carmela Perricone, Chiara Perugini, Nadia Petracca, Emiliano Pezzillo, Maria Rosaria Piccirillo, Antonella Pirrone, Alessandro Polita, Rosina Alba Pugliese, Mariagrazia Pullara, Emanuela Riccobono, Alessia Rizzo, Annamaria Rizzo, Maria Cristina Rocca, Silvia Rotolo, Irene Santangelo, Giuseppina Santoro, Simona Saraco, Marisa Savalla, Leoluchina Scaturro, Leoluca Scianni, Biagio Sellaro, Michele Signa, Virginia Sparano, Rosalia Spiteri, Stefania Staci, Angelo Stasolla, Tiziana Tagarelli, Liliana Taiella, Gaetana Tavolacci, Adela Tentiuc, Giada Tocco, Elvira Torrisi, Lucia Traetta, Rosa Traina, Sonia Troja, Maria Antonietta Turlà, Caterina Ubaldino, Cristina Ucciero, Benedetta Valenti, Giovanna Valenti, Francesca Vassallo, Rossana Vedda, Adriana Vella, Vanni Versini,

Virginia Viglione, Paola Villa, Giuseppa Villaraut, Urana Vincenzo, Annalisa Vita, Antonella Vitale, Paolo Vitulano, Maria Rosaria Zappia, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi Tor Vergata di Roma, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Pisa non costituiti in giudizio;

nei confronti

Maria Carolina Valente, Donatella Viceconti, Caterina Mecca, Daniele Ventrelli, Licia Ricci, Pierfrancesco Moratti, Michela Ardito, Paola Graziano, Mariola Gabutti, Ferdinando Mauro Mameli, Michele Frola, Giuseppa Maria De Filippi, Antonella Vilardi, Giovanna Sanniola, Elena Ammendola, Maria Cristina Valle, Elisabetta Cencini, non costituiti in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per l'annullamento

delle graduatorie nominative pubblicate sul sito delle Università degli Studi resistenti contenenti l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola dell'INFANZIA, scuola PRIMARIA, scuola SECONDARIA di 1° e 2° grado nelle parte in cui non contemplano il nominativo dei ricorrenti

B) quale atto presupposto seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2018/2019) emanato con Decreto Rettorale delle Università resistenti nella parte in cui NON si prevedono che alla successiva prova scritta delle preselezioni sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto un voto superiore alla sufficienza e si prevede, invece, che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nell'ordine di scuola cui si riferisce la prova.

analogamente, e sempre quale atto preordinato e pretermesso, del Decreto MIUR n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui NON si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni ai corsi TFA sostegno sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto almeno un voto superiore alla sufficienza e prevede, invece, (all'art. 4, comma 3), che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nell'ordine di scuola cui si riferisce la prova.

D) analogamente, e sempre quale atto preordinato e pretermesso, del Decreto MIUR del 30 settembre 2011, recante i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, nella parte in cui NON si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto almeno un voto superiore alla sufficienza e si prevede, invece, (all'art. 6, comma 4), che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi.

Per la declaratoria, in via cautelare

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta del concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per

il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019;

Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione dei ricorrenti a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso per la selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ACCARDO ANNA il 20\9\2019:

- per l'annullamento

- delle seguenti graduatorie nominative, come da tabella che segue, pubblicate dalle università degli studi della Basilicata, università degli studi Tor Vergata di Roma, università degli studi di Urbino Carlo Bo, università degli studi di Torino, università degli studi di Palermo, università degli studi di Trento, università degli studi di Pisa, contenente l'elenco degli ammessi ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contemplano il nominativo dei ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ACCARDO ANNA il 6\10\2019:

Per l'annullamento

delle seguenti graduatorie nominative pubblicate dalle università degli studi della Basilicata, università degli studi Tor Vergata di Roma, università degli studi di Urbino Carlo Bo, università degli studi di Torino, università degli studi di Palermo, università degli studi di Trento, università degli studi di Pisa, contenente l'elenco degli ammessi ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione

per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contemplano il nominativo dei ricorrenti, quale atto conclusivo del procedimento.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo del ricorso la camera di consiglio del 5 novembre 2019.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 6498/2019 del 09.10.2019, nel procedimento R.G. n. 8285/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 8285/2019).